



# Comune di Sordevolo

PROVINCIA DI BIELLA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

### OGGETTO:

**Approvazione aliquote Imu anno 2016.**

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LUNARDON Riccardo - Sindaco	Sì
2. BAGHI Claudio - Consigliere	Sì
3. BUSCAGLIONE Fabrizio - Consigliere	Sì
4. FIOCCO Irene - Consigliere	Sì
5. MERCANDINO Marcello - Consigliere	Sì
6. MONTICONE Alberto - Vice Sindaco	Sì
7. MOSSETTI Silvio - Consigliere	Sì
8. SALIVOTTI Giulio - Consigliere	Sì
9. PIVANO GIOVANNI - Consigliere	Sì
10. GAGLIARDI Alessia - Consigliere	Sì
11. RODINA Giovanni - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor ROSSO Dott. LUIGI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUNARDON Riccardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm. ii.

Visto lo Statuto Comunale.

Il sottoscritto FRIGERIO GIULIO, Responsabile del Servizio AMMINISTRATIVO, esaminati gli atti d'ufficio

Esprime e rilascia parere favorevole di regolarità tecnica e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente azione amministrativa, ai sensi art. 49 D.Lgs.267/00, come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito in L.213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui controlli interni approvato con atto CC 26 del 27.9.2013.

Il Responsabile del servizio AMMINISTRATIVO  
F.to FRIGERIO GIULIO

Sordevolo, li 28/04/2016

La sottoscritta Menaldo Elena, Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, esaminati gli atti d'ufficio, dà atto di non dover esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente azione amministrativa, ai sensi art. 49 D.Lgs.267/00, come modificato dall'art.3 lett. b) del D.L.174/2012 convertito in L.213/2012 in quanto non comportante in questa fase alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio ma provvedendovi in sede di determinazione attuativa del presente atto.

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Menaldo Elena

Sordevolo, li 28/04/2016

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

Considerato che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)  
E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano quale abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Richiamato l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 con deliberazione C.C. n. 12/2015 nelle seguenti percentuali:

*-4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze relativamente agli immobili di cui alle categorie catastali A1-A8 e A9;*

*-9,45 per mille per tutti gli altri immobili;*

-di prevedere le seguenti aliquote per gli immobili concessi in comodato:

- 4 per mille relativamente agli immobili concessi in comodato, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che le utilizzino quale abitazione principale nel rispetto di tutte le condizioni previste dall'art.1, comma 10 della legge 28.12.2015,n.208;

- 4 per mille, senza dare luogo alla riduzione del 50% della base imponibile, relativamente agli immobili concessi in comodato, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che le utilizzino quale abitazione principale ma che non rispettino tutte le condizioni dettate dall'art. 1, comma 10, della Legge 28.12.2015 n. 208

*Ritenuto di esonerare dall'IMU, di fatto attraverso rimborso, la casa vacanze Don Orione nonché i fabbricati ex industriali attualmente dismessi ( ex Filatura Pontelvo e ex Luciano spa) ma solo dal momento in cui in detti immobili venga riavviata l' attività lavorativa;*

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto il D.M. 01/03/2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00, dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione palese, favorevole ed unanime

## **DELIBERA**

1) di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 come segue:

-4 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze relativamente agli immobili di cui alle categorie catastali A1-A8 e A9;

-9,45 per mille per tutti gli altri immobili;

- 4 per mille relativamente agli immobili concessi in comodato, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che le utilizzino quale abitazione principale nel rispetto di tutte le condizioni previste dall'art.1, comma 10 della legge 28.12.2015,n.208;

- 4 per mille, senza dare luogo alla riduzione del 50% della base imponibile, relativamente agli immobili concessi in comodato, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a parenti in linea retta di primo grado (figli e genitori) che le utilizzino quale abitazione principale ma che non rispettino tutte le condizioni dettate dall'art. 1, comma 10, della Legge 28.12.2015 n. 208

2) di non determinare per l'anno 2016 ulteriori detrazioni d'imposta per le abitazioni principali rispetto alla detrazione di euro 200,00= rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di dare atto che dal 1° gennaio 2014, e quindi anche per l'anno 2016, non è più possibile l'applicazione della maggiorazione di euro 50,00 alla detrazione per abitazione principale per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni;

4) di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5)-di esonerare dall'IMU, di fatto attraverso rimborso, la casa vacanze Don Orione nonché i fabbricati ex industriali attualmente dismessi ( ex Filatura Pontelvo e ex Luciano spa) ma solo dal momento in cui in detti immobili venga riavviata l' attività lavorativa;

6) di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

7) di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado

*che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*

- *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;*
- *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;*

*8) di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con modificazioni con Legge 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);*

*9) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2016, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.*

*Successivamente inoltre, visto l'art. 134 del D. Lgs 267/2000, con separata votazione favorevole unanime e palese;*

**DELIBERA**

*Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile*

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to : LUNARDON Riccardo

Il Segretario Comunale  
F.to : ROSSO Dott. LUIGI

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 203 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/05/2016 al 11/06/2016 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Sordevolo, li 27 MAG. 2016

Il Funzionario incaricato  
F.to Frigerio Giulio

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 27 MAG. 2016

Il Funzionario incaricato  
Frigerio Giulio



### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 28-apr-2016**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Sordevolo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
ROSSO Dott. LUIGI